



QUOTA 100

APPLICAZIONE IN BANCA D'ITALIA

Con la Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio è stato pubblicato il Decreto Legge concernente "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni". Il decreto **consente già a chi ne ha i requisiti di accedere al pensionamento con "quota 100"** (62 anni di età e 38 di contributi); si tratta di una novità rilevante che abbrevia, in alcuni casi, i requisiti attualmente in vigore per effetto della legge "Fornero". Tuttavia, entro i previsti 60 giorni, il Parlamento dovrà procedere alla sua conversione in legge per cui, sia pure in via teorica, **non si possono escludere possibili modifiche.**

Nondimeno, per quanto le misure siano già fruibili anche per i nostri Colleghi, **restano da chiarire le interazioni tra la normativa introdotta e il complesso sistema previdenziale vigente in Banca;** a tal fine attendiamo che la Banca disciplini la materia dando istruzioni rispettosi del contenuto della legge e delle norme pattizie vigenti.

La prima questione è sicuramente rappresentata **dalla normativa applicabile** ai Dipendenti della Banca d'Italia; come è noto il decreto prevede una differenziazione tra Lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico: ai primi viene applicata -in caso di maturazione del diritto entro il 31/12/2018- una finestra di uscita fissata nel 1 aprile 2019; ai secondi l'uscita è prevista per l'1/08/2019.

Inoltre, va ribadita la funzione integrativa della pensione Banca nelle misure già previste dal Regolamento per il Trattamento di Pensione.

Articolato è il rapporto tra "quota 100" e le misure agevolative all'uscita già presenti nella normativa di Banca.

A tal proposito sarà importante pervenire ad un chiarimento sui seguenti aspetti:

1. **Personale che già fruisce dell'indennità di accompagnamento: per i colleghi che si trovano in questa situazione e che non hanno ancora maturato la percentuale massima prevista dall'RTQ,** dovrà essere esclusa l'applicazione del requisito previsto dalla nuova normativa legislativa. In tal senso l'INPS si è già pronunciata in merito ai fondi di solidarietà e prestazioni di accompagnamento alla pensione con la circolare 10/2019 affermando *"resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1^ gennaio 2019, continueranno ad essere erogate fino alla scadenza prevista in base alla norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all'articolo 15 del decreto legge in argomento"*, **interpretazione che, per analogia e per le norme stesse già vigenti in Banca, deve essere applicata anche ai colleghi della Banca d'Italia attualmente in accompagnamento;**
2. **Opzione B) degli incentivi al pensionamento anticipato:** la norma prevede che i Colleghi che maturano diritto a pensione entro la data del **30/06/2022** possano ottenere un assegno di sostegno del reddito pari al 70% dell'ultima retribuzione pensionabile sino al raggiungimento

del requisito. **Tale facoltà dovrà, ovviamente, valere anche per i Dipendenti che, in virtù della nuova normativa, maturino - nel periodo - il requisito richiesto;**

3. **Opzione A) degli incentivi al pensionamento anticipato:** il Personale che matura diritto a pensione entro il **30/06/2019** può lasciare il servizio ottenendo un importo "*una tantum*" parametrato alla distanza che separa il momento dell'uscita dal raggiungimento della pensione di vecchiaia. **Tale beneficio andrà confermato anche nei confronti dei Colleghi che, per effetto dell'introduzione di quota 100, maturano diritto a pensione in detto periodo.**

Un aspetto particolare riguarda i Colleghi che hanno già presentato domanda per fruire delle misure di accompagnamento e che in virtù dei nuovi requisiti diventano pensionabili INPS, **per cui dovrà essere loro consentito di modificare la domanda passando da opzione B) a opzione A).**

Inoltre, con riferimento all'applicazione degli incentivi e "dell'opzione donna", è necessario chiarire che la data di riferimento deve essere la maturazione del diritto e non la finestra di uscita.

E' necessario, quindi, che la Banca chiarisca le modalità applicative della nuova normativa affinché tutti i Colleghi interessati possano maturare decisioni consapevoli, **fermo restando il diritto di tutti ad accedere, da subito, al pensionamento con le modalità previste dal decreto.**

Roma, 12 febbraio 2019.

LA SEGRETERIA GENERALE